

**AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.19 LETTERA F D. LGS. 163/2006 E
S.M.I. DI ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE FINALIZZATA ALLA
GESTIONE DI SEDIMENTI
PROVENIENTI DAI DRAGAGGI DEL PORTO DI TARANTO
CIG: 3546643E60**

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

1. Stazione Appaltante
2. Importo a base d'asta
3. Modalità di espletamento dell'incarico
4. Cauzione
5. Tempo utile per l'espletamento delle attività e penale
6. Modalità di pagamento – Obblighi ex Legge 136/2010 e s.m.i.
7. Esecuzione dei servizi
8. Riservatezza e conseguenti responsabilità dell'Affidatario
9. Legge antimafia
10. Rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01 e del Codice Etico
11. Qualità
12. Incedibilità dei crediti e divieto di cessione del contratto
13. Clausola risolutiva espressa
14. Informativa sulla privacy
15. Definizione delle controversie

1. STAZIONE APPALTANTE

Sogesid S:p.A.

Via Calabria, 35 – 00187 ROMA

Tel. 06/420821 fax 06/483574

E- mail sogesid@sogesid.it - Indirizzo internet: www.sogesid.it

Responsabile del Procedimento: dr Cristiano Corsi - CIG: **3546643E60**

2. IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo dei servizi posto a base d'asta è pari a € 300.000,00 (euro trecentomila/00) oltre IVA e oneri di legge se dovuti, così suddivisi:

- per la PRIMA FASE (cfr Capitolato Tecnico ALL. C) € 250.000,00;
- per la SECONDA FASE (cfr Capitolato Tecnico ALL. C) € 50.000,00.

I servizi si intendono compensati a corpo e sono compresi nel prezzo tutti gli oneri e le alee a carico dell'Affidatario per la esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività ad esso affidate.

3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Per l'espletamento delle attività l'Affidatario dovrà attenersi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (All. C) e nel presente Disciplinare di Affidamento.

Qualora l'incarico venga affidato a seguito di una proposta migliorativa dell'Affidatario, resta inteso che le attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per la Sogesid, secondo tale modalità così come modificate o corrette al fine di perseguire gli obiettivi di cui al Capitolato Tecnico (All. C).

Il Soggetto partecipante si impegna espressamente ad apportare agli elaborati prodotti nell'espletamento dell'incarico tutte le modifiche, le variazioni ed integrazioni richieste da Sogesid e che comunque dovessero rendersi necessarie al fine dell'approvazione degli elaborati da parte di tutti i soggetti preposti e/o a qualsiasi titolo coinvolti nel procedimento istruttorio, senza che ciò dia diritto ad oneri aggiuntivi e/o speciali maggiori compensi.

4. CAUZIONE

La cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte è fissata pari al 10% dell'importo contrattuale o, in caso di ribasso offerto superiore al 10%, nell'importo previsto dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Essa sarà costituita mediante fideiussione rilasciata da Primario Istituto di Credito o da Istituto Assicurativo associato all'Ania. La firma di chi ha rilasciato la fideiussione dovrà essere autenticata da un notaio che ne attesti la validità, anche in relazione ai poteri d'impegno conferiti al firmatario. La fideiussione dovrà riportare la clausola che il soggetto garante è tenuto a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta della Sogesid senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi compresa quella di cui all'art. 1957 c.c. e con la formale rinuncia, da parte del soggetto garante, al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.. La cauzione come sopra costituita sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; il documento originale della stessa sarà

restituito all'Istituto rilasciante entro tre mesi dalla consegna degli elaborati definitivi approvati dalla Sogesid S.p.A..

L'Affidatario dovrà altresì possedere, o farsi rilasciare prima della sottoscrizione del contratto di affidamento, una polizza assicurativa RCT/RCO rilasciata da primaria compagnia con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00, a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresa la Sogesid S.p.A. stessa o suoi incaricati, per eventuali rischi e danni causati dai propri dipendenti nella esecuzione delle attività oggetto di affidamento.

5. TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ E PENALE

Il tempo massimo per l'espletamento delle attività affidate è fissato in 150 giorni naturali e consecutivi, per la prima fase, a far data dalla sottoscrizione del contratto.

La seconda fase potrà essere eseguita a seguito dell'avvio dei lavori di realizzazione della vasca di colmata di ampliamento del V Sporgente del Porto di Taranto e la sua durata verrà definita al completamento delle relative procedure di gara. L'affidatario sarà vincolato all'espletamento delle attività relative alla seconda fase per un termine di 24 mesi decorrenti dalla data di approvazione degli elaborati della prima fase. Nel caso in cui le attività relative alla seconda fase di cui all'art. 2.2 del Capitolato Tecnico (All. C) non dovessero essere aggiudicate, l'affidatario sarà svincolato dalle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e da ogni conseguenza di legge.

L'Affidatario è tenuto comunque a garantire ed apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie fino all'approvazione dell'offerta.

Al termine delle attività dovranno essere consegnati tutti gli elaborati relativi alle attività svolte, specificati nel Capitolato Tecnico (All. C).

Resta facoltà insindacabile da parte di Sogesid disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia luogo ad indennizzi o risarcimenti all'Affidatario.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo massimo della penale prevista, da calcolarsi sull'importo contrattuale, e fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato il 10% dell'importo contrattuale, la Sogesid potrà procedere, senza formalità di sorta, in primo luogo alla escussione della fideiussione, e quindi alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e con gli effetti di cui al successivo punto 13.

6. MODALITÀ DI PAGAMENTO – OBBLIGHI EX LEGE 136/2010 e s.m.i.

Il corrispettivo, come definito al precedente punto 1 con l'applicazione del ribasso percentuale offerto, sarà erogato all'approvazione da parte di Sogesid degli elaborati consegnati al termine delle attività.

Tali importi saranno liquidati entro trenta giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura, che dovrà riportare il CIG relativo alla presente procedura, e previa verifica da parte della Sogesid S.p.A. dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previo invio del DURC aggiornato al momento dell'emissione delle singole fatture. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'Affidatario, come di seguito meglio indicato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare alla Sogesid S.p.A. gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Con la sottoscrizione dell'incarico l'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Sogesid S.p.A. ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., l'immediata risoluzione dell'affidamento.

7. ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Affidatario dovrà eseguire i servizi con personale tecnico ed operativo di provata capacità ed idoneo, per numero e qualità, alla perfetta esecuzione delle attività richieste dalla Sogesid.

La responsabilità tecnica delle attività dovrà essere affidata ad un laureato senior iscritto al relativo albo professionale da almeno 10 anni, il cui nominativo dovrà essere indicato in sede di presentazione dell'offerta.

L'Affidatario è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all'esecuzione dei servizi.

A tal fine, l'Affidatario prima della sottoscrizione dell'affidamento si impegna a presentare idonea garanzia assicurativa RCT/RCO, rilasciata da primaria compagnia con massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00, a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi all'esecuzione delle attività di cui trattasi. Pertanto, la Sogesid S.p.A. é manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, a quello dell'Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività.

I servizi dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di affidamento. L'Affidatario si impegna, su richiesta della Sogesid ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non eseguito secondo le modalità prescritte, restando salvo il diritto della Sogesid al risarcimento degli eventuali danni.

Nel caso in cui l'Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Sogesid siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all'esecuzione dei servizi cui le eccezioni si riferiscono.

Qualsiasi divergenza o contestazione fra l'Affidatario e la Sogesid nell'applicazione del contratto non conferisce all'Affidatario alcun diritto a sospendere o ritardare l'esecuzione dei servizi, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell'ultimazione degli stessi.

8. RISERVATEZZA E CONSEGUENTI RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione della esecuzione delle attività previste dal contratto di affidamento; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Sogesid.

Con la sottoscrizione, per accettazione dell’incarico, l’Affidatario si assume la responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art. 13.

9. LEGGE ANTIMAFIA

Il venire meno, nel corso dell’affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 575/65 e successive modificazioni e integrazioni, comporterà l’immediata risoluzione dell’affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo punto 13.

10. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. Lgs. 231/2001 E DEL CODICE ETICO

La Sogesid S.p.A. è dotata di un modello idoneo a prevenire reati e un Codice Etico, entrambi pubblicati sul sito aziendale, a cui debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società stessa.

Pertanto, con la sottoscrizione dell’incarico, l’Affidatario si impegnerà al rispetto del Modello e del Codice Etico della Società e dei principi in essi contenuti.

La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. la risoluzione dell’incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Qualsiasi comunicazione attinente ad eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 potrà essere effettuata al seguente indirizzo: “Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001, Sogesid S.p.A.” via Calabria n. 35, 00187 Roma. Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@sogesid.it.

Verrà assicurata la riservatezza nonché l’anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo.

11. QUALITÀ

L’Affidatario si impegna ad applicare integralmente le prescrizioni contenute nelle specifiche tecniche di esecuzione – Allegato D (PD 752 A1 rev.1).

12. INCEDIBILITÀ DEL CREDITO E DIVIETO CESSIONE PARZIALE DEL CONTRATTO

È espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1260 comma 2, c.c. ed è vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui ai punti "6" (Modalità di pagamento – Obblighi ex Legge 136/2010 e s.m.i.), "8" (Riservatezza e conseguenti responsabilità dell'Affidatario), "9" (Legge Antimafia), e "10" (Rispetto del Modello di organizzazione, gestione controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico), nonché di ogni altra ulteriore grave violazione di legge, darà luogo alla automatica risoluzione del rapporto di cui ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nel verificarsi della risoluzione, la Sogesid S.p.A. procederà, in primo luogo, alla escussione della fidejussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Sogesid S.p.A. dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.

14. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. l'Affidatario è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente affidamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.